

LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Liti tributarie, riaprono i termini per i ricorsi in ritardo

Ambrosi, Torio, Lodoli, Santacroce, Falcone ▶ pagine 45-46

Di fiscale. L'intervento previsto dal decreto ha carattere procedurale ed efficacia retroattiva: spazio al «recupero» di istanze considerate fuori tempo massimo

Riaprono i termini per i ricorsi «tardivi»

Più margini per il concordato con il Fisco con l'ok al cumulo tra i periodi di adesione e di sospensione feriale



**Lorenzo Lodoli
Benedetto Santacroce**

■ Riconosciuta la **cumulabilità dei periodi di sospensione** relativi alla **fase di adesione** con i periodi di **sospensione feriale** dei termini processuali con un intervento che avrà un impatto immediato anche sulle situazioni in corso sia presso l'amministrazione finanziaria, sia nell'ambito dei ricorsi pendenti. È questa, sul collegamento tra ricorso e istanza di adesione, una delle novità più rilevanti che è stata introdotta al decreto fiscale (Dl 193/2016) con le modifiche approvate dalla Camera e ora al vaglio del Senato.

La retroattività

La modifica interviene sulla decorrenza di termini per la presentazione di un ricorso in Commissione andando a disciplinare la cumulabilità dei termini di sospensione legati alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione (90 giorni ex articoli 6 e 12 del Dlgs 218/97) con la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto ai sensi dell'articolo 1 della legge 742/69). Si tratta pertanto di una norma di carattere procedurale, che disciplina una diversa regolamentazione dei termini processuali e, come tale, deve essere

applicata non solo sulle situazioni future ma anche su quelle oggi già in essere.

Si ricordano infatti, come più volte sostenuto dalla stessa amministrazione finanziaria (si veda la circolare 31/E del 30 dicembre 2014), che il divieto di retroattività delle norme tributarie riguarda solo ed esclusivamente le norme che hanno natura sostanziale e non anche quelle che invece incidono su termini processuali o che regolano gli atti della procedura che conduce all'imposizione.

La casistica

La cumulabilità delle due sospensioni pertanto potrà produrre effetti anche per il passato in tutti i casi in cui vi sono adesioni aperte da parte del contribuente o giudizi pendenti in Commissione. Si pensi al caso di un avviso di accertamento notificato in data 29 giugno 2016 in relazione al quale il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione il 28 luglio 2016. In tal caso, applicando la nuova normativa, il termine ultimo per la presentazione del ricorso in Commissione tributaria provinciale andrà a scadere il 27 dicembre 2016. Si applicheranno, a partire dal 28 giugno, infatti i 60 giorni per il termine del ricorso, i 90 giorni di sospensione a seguito di adesione cumulabili con i 30 giorni della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

I ricorsi ritenuti tardivi

Si consideri poi il caso di un contribuente che ha presentato il ricorso in Commissione cumulando i termini dell'adesione con quelli

della sospensione feriale e dove l'agenzia delle Entrate, costituendosi, ha eccepito la tardività del ricorso perché presentato oltre i termini di legge. Anche in questo caso il nuovo dettato normativo produrrà i suoi effetti andando a sanare la possibile tardività del ricorso proposto dal contribuente.

La fase di adesione

Infine, anche se la lettera della norma non brilla per chiarezza e non è debitamente coordinata con il Dlgs 218/97 (norma che disciplina l'accertamento con adesione) si ritiene che i termini della sospensione feriale possano essere cumulati in fase di adesione al fine di trovare un punto di incontro con l'Ufficio permettendo, pertanto, alle parti di sottoscrivere un atto adesivo oltre i 90 giorni dalla presentazione dell'istanza usufruendo della sospensione feriale anche nella fase amministrativa. Questa procedura, che a dire il vero è già attuata da molti uffici territoriali dell'agenzia delle Entrate, è giustificata dal fatto che il processo di adesione (al di là della sospensione di 90 giorni) trova la sua naturale conclusione con il termine di impugnazione dell'atto, termine in cui il contribuente deve scegliere la strada da intraprendere e successivamente al quale (terminando la fase amministrativa), se il ricorso viene presentato, l'adesione lascia il passo alla conciliazione giudiziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I punti chiave



LA SOSPENSIONE

Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione il termine per fare ricorso (60 giorni) è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza per consentire il contraddittorio. Se l'istanza viene presentata prima della sospensione feriale (1°-31 agosto) ai 90 giorni si cumulano i 31 che sospendono il termine processuale (60 giorni) per proporre il ricorso?



LA PRASSI

Secondo prassi diffusa anche i termini per l'adesione godono della sospensione dei termini feriali posto che la presentazione dell'istanza produce la sospensione dei termini processuali, per cui anche la fase dell'adesione ha un rilievo processuale. I termini amministrativi (90 giorni) si inseriscono all'interno dei termini processuali (60 gg per proporre ricorso) e li sospendono



LA GIURISPRUDENZA

L'ordinanza 11632/2015 sembra l'unica pronuncia di Cassazione che disconosca la cumulabilità delle due sospensioni dei termini; mentre l'orientamento favorevole trova conferma in due pronunce (10360/12 e 11403/15) le quali, pur non affrontando direttamente la questione controversa, presuppongono l'adesione alla tesi della cumulabilità



LA PROPOSTA

Nell'interrogazione del 9 luglio 2015 in commissione Finanze della Camera è stato ritenuto auspicabile un intervento normativo del governo volto a fare chiarezza sulla cumulabilità dei due termini (31 giorni di sospensione feriale + 90 per l'espletamento della procedura di adesione) anche attraverso l'introduzione di una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva



LA SOLUZIONE

Le modifiche al DL fiscale in via di conversione consentono il cumulo dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione con la sospensione feriale. Si deflaziona così il contenzioso e si tutela il diritto di difesa riconoscendo un tempo congruo per valutare se definire la pretesa impositiva in sede amministrativa o intraprendere la via giurisdizionale